



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO

PROVINCIA DI PESCARA

Decreto n. 26 del 20/06/2014

OGGETTO:

COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO / C.G.M. RICORSO INNANZI CONSIGLIO DI STATO. NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE

IL SINDACO

Premesso che:

- in data 12 giugno 2014 è stato notificato al legale di fiducia di questa Amministrazione Comunale il ricorso, dinanzi il Consiglio di Stato, presentato dal Sig. Gino Maria Coppa, tendente ad ottenere l' *“annullamento e l'integrale riforma della sentenza del TAR Abruzzo – Sez. Pescara, sez. I, n. 122 del 14.03.2014, resa inter partes e non notificata, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dall'appellante, disponendo la compensazione delle spese”*;

- si ravvisa l'opportunità di costituirsi in giudizio nell'ambito della controversia di cui all'oggetto;

- con nota protocollo n. 15927/V/01 del 13 giugno 2014, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, della legge 24 marzo 2012 n. 27, si richiedeva al legale di fiducia dell'Ente, di pattuire il compenso, relativo al contenzioso di cui trattasi, per mezzo di un preventivo di massima, recante l'indicazione, per le singole prestazioni, di tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi che presuntivamente potrebbero derivare dall'incarico stesso;

- con nota del 18 giugno 2014, acquisita al protocollo dell'Ente in data 20 giugno c.a. al n. 16.527, l'Avv. Giulio Cerceo inoltra il preventivo relativo alle presumibili prestazioni da porre in essere relativamente all'attività giudiziale di cui trattasi;

- con Decreto Ministero Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 è stato emanato il *“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”* e che il preventivo di cui trattasi è redatto in applicazione dei predetti parametri minimi;

- il decreto legislativo n. 267/2000, in particolare l'art. 50, comma 2, attribuisce al Sindaco la rappresentanza dell'ente e il comma 10 stabilisce che il Sindaco attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna, secondo le modalità stabilite dai successivi artt. 109 e 110;

- l'art. 110, comma 6 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, stabilisce che *“per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità”*;

- alla luce di quanto sopra, la nomina del legale dell'ente per la costituzione nel presente giudizio è da configurarsi come incarico di collaborazione esterna, per cui la competenza è del sottoscritto in qualità di capo dell'Amministrazione (Consiglio di Stato, sez. IV, 5.7.1999 n. 1164; CdS, Sez. IV, 7.9.2000, n. 4702);

- la legittimazione a promuovere giudizi in rappresentanza del Comune spetta in via esclusiva al Sindaco e non al dirigente (Corte di Cassazione, sentenza n. 10787 del 07.06.2004 – TAR Basilicata, 2 agosto 2005, n. 745 – TAR Sardegna, Cagliari, 6 aprile 2001, n. 428 – Consiglio di Stato, sez. VI, 9 marzo 2005, n. 985);

- l'art. 21, sesto capoverso, dello Statuto comunale, stabilisce in capo al Sindaco la possibilità di conferire gli incarichi di collaborazione esterna ad alta specializzazione;

- l'art. 10 comma 1, lettera e) del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 208 del 30.10.2003, stabilisce che sono del Sindaco le competenze in merito all'attribuzione ed alla definizione degli incarichi di consulenza esterna;

ATTESO che l'incarico può essere conferito all'Avv. Giulio Cerceo, con studio in Pescara, alla Via G. D'Annunzio n. 142, il cui compenso è stato pattuito in €8.222,14 (comprensivo di I.V.A. e C.A.P.), oltre spese di domiciliazione pari ad €500,00, oltre accessori di legge, come da nota prot. n. 16.527 del 20 giugno 2014;

VISTA la polizza assicurativa professionale stipulata con la società assicuratrice Zurich Insurance plc, numero 134A9547;

DECRETA

1. conferire incarico professionale all'Avv. Giulio Cerceo, con studio in Pescara, Via G. D'Annunzio n. 142, per la difesa degli interessi dell'Amministrazione comunale di Città Sant'Angelo nel giudizio innanzi il Consiglio di Stato, proposto con ricorso, dal Sig. Gino Maria Coppa, tendente ad ottenere l' *“annullamento e l'integrale riforma della sentenza del TAR Abruzzo – Sez. Pescara, sez. I, n. 122 del 14.03.2014, resa inter partes e non notificata, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dall'appellante, disponendo la compensazione delle spese”*;

2. demandare ai responsabili dei servizi, ciascuno per quanto di propria competenza, l'adozione dei provvedimenti consequenziali.

IL SINDACO
Gabriele Florindi